

STATUTO

Denominazione

Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata "Scuola Italiana di Arte Floreale Camilla Malvasia" o più brevemente "S.I.A.F. Camilla Malvasia".

Essa è formata da Garden Club italiani e da altre Associazioni ed Enti italiani e stranieri, che abbiano le stesse finalità e che siano ammessi a parteciparvi.

Sede

Art. 2 - La sede legale della scuola è in Comune di Bologna. Il cambiamento di indirizzo non comporta modifica dello statuto.

Scopo

Art. 3 - La "Scuola Italiana di Arte Floreale Camilla Malvasia" ha come scopo la conoscenza del mondo vegetale, l'insegnamento e l'approfondimento dell'arte di decorare con fiori e con materiali vegetali in genere.

Per raggiungere tale scopo l'Associazione, avvalendosi di persone qualificate, attuerà corsi a tutti i livelli, anche mirati ad una preparazione specifica utile per svolgere attività professionali nella decorazione floreale e del verde e finalizzati al conferimento di specifici diplomi.

La "S.I.A.F." incentiverà la conoscenza del mondo vegetale e della decorazione floreale nelle forme che riterrà più efficaci, e in particolare e tra l'altro mediante incontri, mostre, concorsi, pubblicazioni, conferenze, viaggi e scambi in Italia e all'estero.

Art. 4 - L'Associazione è apolitica, apartitica e senza fini di lucro.

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano previste dalla legge.

Durata

Art. 5 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'anno sociale ha inizio l'1 (uno) settembre e termina il 31 (trentuno) agosto di ogni anno, salvo diversa disposizione di legge.

Associati

Art. 6 - Possono essere associati i Garden Club italiani e altre Associazioni ed Enti italiani e stranieri interessati alla conoscenza e alla diffusione della decorazione floreale e della conoscenza del mondo vegetale.

L'ammissione ad associato avviene in seguito a domanda dell'aspirante e successiva favorevole delibera dell'Assemblea.

L'associato è tenuto al versamento del contributo annuale, la cui misura è stabilita dal Consiglio Direttivo anche in via differenziata tra diverse categorie dei soci, secondo criteri determinati tempo per tempo dal Consiglio stesso.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione

del socio alla vita sociale.

Sono ritenuti dimissionari i soci che omettano di pagare i contributi associativi per il periodo di due anni.

Possono essere ammessi quali soci onorari, su delibera dell'Assemblea, le persone fisiche che abbiano particolari benemeritenze nel campo delle attività rientranti nello scopo dell'associazione.

Organi

Art. 7 - Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente.

Sono organi facoltativi:

- 5) l'Organo di Controllo o il Revisore dei conti.

Assemblea

Art. 8 - L'Assemblea è composta da un rappresentante di ogni Club, Associazione o Ente associato, cioè: il Presidente o un membro del rispettivo Club, Associazione o Ente associato, da lui designato.

Essa viene convocata dal Presidente con comunicazione scritta, eventualmente in via informatica, da inviarsi agli associati almeno venti giorni prima della data fissata.

Nella comunicazione dovranno essere indicati luogo, data ed ora della riunione e l'ordine del giorno. Potrà essere prevista una eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea in via ordinaria si raduna almeno una volta all'anno entro la fine del mese di ottobre e in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando vi sia la richiesta motivata di almeno un quarto degli associati.

I soci onorari hanno facoltà di partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 9 - L'Assemblea ordinaria provvede a:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo secondo i criteri fissati nell'art. 13;
- approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario;
- esaminare ed approvare il programma di massima della attività annuale presentato dal Consiglio Direttivo e l'andamento generale dell'associazione;
- deliberare sull'ammissione dei membri dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che potrà essere fissata anche per lo stesso giorno, sarà valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 10 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche statutarie e sullo scioglimento della associazione.

Per la validità dell'Assemblea straordinaria è richiesta la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, che dovrà essere fissata almeno un giorno dopo la prima andata deserta, l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno la metà dei soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Per la deliberazione dell'assemblea straordinaria sullo scioglimento dell'associazione o sulla devoluzione del patrimonio residuo è richiesta la maggioranza qualificata di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11 - L'associato che non può presenziare alla Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta a firma del legale rappresentante, da un altro Club o Associazione o Ente associato alla "S.I.A.F."; non è ammessa più di una delega per ogni associato.

Art. 12 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che è anche Presidente della Associazione e, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente, in caso di votazioni, nomina tre scrutatori.

Il Segretario - nominato ai sensi dell'art. 14 - redige il verbale dell'Assemblea, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario stesso. In assenza del Segretario il verbale verrà redatto da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

Consiglio Direttivo

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri.

Di questi: quattro sono i Presidenti dei Garden Club fondatori, che, quando impediti ad intervenire alle riunioni del Consiglio, e volta per volta, potranno conferire delega scritta a un membro della propria Associazione; due vengono eletti dall'Assemblea della "S.I.A.F." fra i Presidenti, o Responsabili della scuola di altri Garden Club o Associazioni o Enti aderenti; tre vengono pure eletti dall'Assemblea della "S.I.A.F." tra i Responsabili delle scuole "S.I.A.F." o Insegnanti "S.I.A.F." di 2° o di 1° livello.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo:

a) nomina tra i propri componenti il Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione; nomina altresì: il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; il Segretario, che redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e provvede alla conservazione dei documenti della associazione; il Tesoriere.

Le cariche consiliari durano un triennio e sono rinnovabili;

b) predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie, e che sarà sottoposto alla approvazione dell'Assemblea unitamente al programma che si intende svolgere;

c) fissa la misura del contributo annuale degli associati;

d) cura la gestione amministrativa dell'associazione e autorizza le spese e la stipulazione di convenzioni e contratti;

e) organizza l'attività didattica;

f) compie ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia statutariamente riservato ad altro

organo sociale.

Il Consiglio può delegare specifiche sue funzioni a singoli consiglieri.

Art. 15 - I Presidenti pro-tempore dei Club fondatori, membri del Consiglio Direttivo, durano in carica senza limiti di tempo.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea in occasione del rinnovo delle cariche durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora nel triennio venissero a mancare membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvederà alla loro sostituzione.

I nuovi nominati resteranno in carica sino alla scadenza naturale dei sostituiti.

Le funzioni di consigliere sono gratuite.

Art. 16 - Il Consiglio, convocato dal Presidente, si riunisce per la approvazione del rendiconto, redatto dal Tesoriere e da sottoporre all'Assemblea; per la determinazione dei programmi dell'Associazione da sottoporre pure all'Assemblea; nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o a richiesta scritta di almeno tre componenti. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dell'ordine del giorno, deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, eventualmente in via informatica.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di più della metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Presidente

Art. 18 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale anche nei rapporti coi terzi ed è sostituito dal Vice Presidente a norma dell'art. 14.

Organo di Controllo

Art. 19 - Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che

la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Revisore legale dei conti

Art. 20 Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio

Art. 21 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili da essa acquistati o comunque ad essa pervenuti.

I proventi sono costituiti dalle quote associative, da oblazioni e altre erogazioni, dagli interessi dei capitali accumulati e da qualunque altra entrata.

Scioglimento

Art. 22 - In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea stabilirà la modalità di liquidazione e di destinazione del fondo comune eventualmente residuo, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, nel rispetto delle norme di legge, sentito l'organo di controllo (art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996 n. 662), salva diversa disposizione di legge.

Scioglimento del rapporto associativo

Art. 23 - Per qualunque causa si interrompesse il rapporto associativo, il socio recedente o decaduto non avrà diritto al rimborso delle quote versate né di pretendere quote del fondo comune.

La quota o il contributo associativo non sono trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

Controversie

Art. 24 - Le controversie che dovessero insorgere tra soci, tra amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e l'Associazione, connesse all'interpretazione e all'applicazione del presente statuto e/o, più in generale, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, sono deferite alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della città ove ha sede la Associazione, a istanza di una delle parti.

L'arbitro ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno e decide in via rituale secondo equità, con lodo non impugnabile, provvedendo altresì sulle spese e competenze spettantigli.

F.to Daniela D'Auria

" GIACOMO ZERBINI NOTAIO